



Decreto n° 4100/GRFVG del 05/02/2024, Prenumero 5361

Servizio finanza locale

COMUNI – Fondo Unico Comunale 2024 - Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, articolo 9, commi 6 – 12. - Riparto delle risorse e impegno della spesa.

Il Direttore del Servizio

Visto l'articolo 9, comma 6, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024) che prevede, per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi dei Comuni, il Fondo Unico Comunale il cui stanziamento è pari a complessivi 1.388.907.639,23 euro per il triennio 2024-2026, di cui 461.302.546,41 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 466.302.546,41 euro per l'anno 2026;

Visto il successivo comma 7 che suddivide il Fondo in due quote come di seguito indicato:

- quota ordinaria per le spese di funzionamento e gestione dei servizi pari a 452.861.797,63 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 457.861.797,63 euro per l'anno 2026;
- quota di solidarietà pari a 8.440.748,78 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

Visto il criterio di riparto indicato al successivo comma 8, secondo il quale per ciascuno degli anni 2024 e 2025 la quota ordinaria di cui al comma 7, lettera a), è ripartita per l'importo di 441.861.797,63 euro, in misura proporzionale all'assegnazione, per l'anno 2023, della quota ordinaria di cui all'articolo 9, comma 9, della legge regionale 22/2022 e per l'importo di 11 milioni di euro in misura pari all'assegnazione, per l'anno 2023, del fondo di cui all'articolo 9, comma 21, della legge regionale 22/2022;

Visto il criterio di riparto indicato al comma 10 del citato articolo 9 secondo il quale la quota di solidarietà di cui al comma 7, lettera b), spettante a favore di ciascun Comune per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, è proporzionale all'assegnazione effettuata per l'anno 2023 della quota di solidarietà di cui all'articolo 9, comma 10, della legge regionale 22/2022;

Visto il decreto n. GRFVG-2023-1801 del 18 gennaio 2023 di impegno delle risorse spettanti, per l'anno 2023, a titolo di Fondo Unico Comunale quantificate secondo gli importi indicati, per ciascun Comune, nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del decreto stesso;

Visto il decreto n. GRFVG-2023-6043 del 16 febbraio 2023 di impegno e liquidazione delle risorse spettanti, per l'anno 2023, a titolo di Fondo ordinario per gli investimenti quantificate

secondo gli importi individuati, per ciascun Comune, nell'Allegato A) parte integrante e sostanziale del decreto stesso;

Atteso che l'applicazione del criterio di riparto espresso all'articolo 9, comma 8, della legge regionale 16/2023 conduce alla determinazione degli importi spettanti a favore di ciascun Comune a titolo di quota ordinaria del Fondo Unico Comunale per l'anno 2024 come indicati nella colonna C dell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, per un totale pari a 452.861.797,63 euro;

Atteso che l'applicazione del criterio di riparto espresso all'articolo 9, comma 10, della legge regionale 16/2023 conduce alla determinazione degli importi spettanti a favore di ciascun Comune a titolo di quota di solidarietà del Fondo Unico Comunale per l'anno 2024 come indicati nella colonna D dell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, per un totale pari a 8.440.748,78 euro;

Vista la colonna E dell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, che espone l'assegnazione complessiva spettante a ciascun Comune a titolo di Fondo Unico Comunale per l'anno 2024 per un totale pari a 461.302.546,41 euro;

Visto l'articolo 40, comma 2, della legge regionale 21/2007 che esclude la necessità di prenotare le risorse in caso di procedimenti finalizzati al trasferimento di risorse;

Considerato che per le finalità previste dall'articolo 9, comma 6, della legge regionale 16/2023, è destinata per l'anno 2024 la spesa complessiva di 461.302.546,41 euro a valere sulla Missione n. 18 - Programma n. 1 - Titolo n. 1 con riferimento al capitolo 11705/002 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026 per l'anno 2024;

Ricordato che, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 13, della legge regionale 16/2023 gli Enti locali concorrono alla finanza pubblica del Sistema integrato Regione-Enti locali di cui all'articolo 4 bis del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica), ai sensi dell'articolo 2, commi da 2 a 2 quater, della legge regionale 18/2015, in misura pari a 49.357.570,99 euro, per ciascun anno del triennio 2024-2026, secondo gli importi individuati per ciascun Comune nella Tabella O allegata alla citata legge regionale 16/2023;

Ricordato, altresì, che ai sensi dell'articolo 9, comma 14, della legge regionale 16/2023, il recupero di quanto dovuto da ciascun Comune a titolo di concorso finanziario avviene, per ciascun Comune, a valere sulle risorse del Fondo Unico Comunale spettanti annualmente e, in caso di incapienza di tali risorse, mediante versamento diretto alla Regione, entro il 10 dicembre di ciascun anno;

Visto l'articolo 9, comma 16, della legge regionale 16/2023 che autorizza l'Amministrazione regionale, in attuazione dell'articolo 21, commi da 1 a 3, della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare (ILIA)), a recuperare dai Comuni per ciascun anno del triennio 2024-2026 gli importi corrispondenti al gettito della riserva di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), pari a complessivi 92 milioni di euro, secondo gli importi individuati per ciascun Comune nella Tabella P allegata alla citata legge regionale 16/2023;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 17/2022 i recuperi previsti all'articolo 9, comma 16, della legge regionale 16/2023, sono effettuati a valere sulle quote spettanti a ciascun Comune a titolo di Fondo Unico Comunale e, in caso di incapienza, mediante versamento diretto alla Regione entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Ricordato altresì che sulle risorse spettanti a titolo di Fondo Unico comunale per l'anno 2024 sono recuperate anche le somme eventualmente dovute ai sensi dell'articolo 10, comma 18, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6, la cui quantificazione è rinviata a successivi atti;

Ritenuto, quindi, di procedere all'impegno della spesa complessiva di 461.302.546,41 euro a favore dei Comuni secondo gli importi individuati per ciascun Ente nella colonna E dell'unito prospetto Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ricordato che, ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della legge regionale 16/2023, le risorse

non erogate entro il 15 ottobre di ciascun anno, in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate tramite piattaforma regionale, sono erogate entro il 30 novembre di ciascun anno;

Ritenuto, pertanto, di demandare a successivi atti la liquidazione di quanto spettante;

Ritenuto di rinviare all'allegato contabile, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto, gli ulteriori dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici;

Visto il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali", emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, gli articoli 14 bis, 16, 17 e 21;

Vista l'«Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali» approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 1116 del 25 luglio 2023 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2024, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2138 dd. 29.12.2023 e ss.mm.ii, che ripartisce le categorie e i macroaggregati in capitoli e definisce la competenza alla gestione delle risorse stanziare e gli indirizzi di spesa;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1292 del 25 agosto 2023, con la quale, a decorrere dal 1° settembre 2023 e fino al 31 agosto 2026, è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio finanza locale presso la Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, in capo alla dirigente del ruolo unico regionale dott.ssa Maila Bevilacqua;

Visti:

- lo Statuto regionale;
- la legge sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento attuativo;
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale";
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti";
- le leggi regionali 28 dicembre 2023, n. 16 "Legge di stabilità 2024" e 28 dicembre 2023, n. 17 "Bilancio di previsione per gli anni 2024-2026",

Decreta

1. Di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, la spesa complessiva di 461.302.546,41 euro, per l'anno 2024, a favore dei Comuni di cui all'unito riparto Allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente decreto, quale assegnazione prevista a titolo di Fondo Unico Comunale, secondo gli importi individuati nella colonna E del citato prospetto Allegato A).

2. La spesa complessiva pari a 461.302.546,41 euro è autorizzata a valere sulla Missione n. 18, Programma n. 1, Titolo n. 1, capitolo 11705/002 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026 per l'anno 2024.

3. Si rinviano all'allegato contabile, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto, tutti i dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici.

4. Di demandare, per le motivazioni esposte in narrativa, a successivi atti la quantificazione dei recuperi, a valere sulle assegnazioni di cui al presente atto, con riferimento:

- al concorso alla finanza pubblica del Sistema integrato Regione-Enti locali di cui all'articolo 9, comma 3 della legge regionale 16/2023;
- agli importi corrispondenti al gettito della riserva di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 228/2012 di cui all'articolo 9, comma 16, della legge regionale 16/2023;

- alle somme eventualmente dovute ai sensi dell'articolo 10, comma 18, della legge regionale 6/2013.

5. Gli enti beneficiari del Fondo Unico Comunale di cui all'articolo 9, commi da 6 a 12, della legge regionale 16/2023 sono tenuti al rispetto degli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Udine, data del protocollo

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Maila Bevilacqua
(firmato digitalmente)

Responsabile del procedimento: dott.ssa Maila Bevilacqua

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Maria Letizia Boschi